



Associazione ErreDiPi
cp 1387
6501 Bellinzona

Raccomandata
Consiglio di Stato
Residenza Governativa
6501 Bellinzona

28 aprile 2026

Oggetto: Regolamento dei dipendenti dello Stato / articolo 32 cpv 2 lettera a)

Onorevole Presidente del Consiglio di Stato,
Onorevole Consigliera di Stato,
Onorevoli Consiglieri di Stato,

in base all'articolo 32 cpv 2 lettera a) del Regolamento dei dipendenti dello Stato, i congedi per affari sindacali o per formazione sindacale riconosciuti sono concessi per i membri di comitato o fino ad un massimo di 12 giorni all'anno o, se vi è un cumulo dei giorni di congedo, fino ad un massimo del 20% di un'unità a tempo pieno attribuibile annualmente a una persona per sindacato. La percentuale viene stabilita in base al numero di affiliati docenti cantonali e comunali attivi il 1° marzo dell'anno che precede l'anno scolastico per il quale è chiesto il congedo.

La nostra associazione conta 582 docenti cantonali e comunali. Su richiesta tale dato può essere certificato da parte di un pubblico notaio. Essa, sulla base della sua attività e sulla base dei suoi statuti, è da considerare un'organizzazione che difende e tutela i diritti lavorativi, professionali e pensionistici del corpo insegnante.

OCST e VPOD dichiarano rispettivamente 508 e 578 affiliati appartenenti al mondo della scuola, immaginiamo tra lavoratori/lavoratrici attivi/e e pensionati/e.

Sulla scorta di queste considerazioni, chiediamo, visto l'articolo 32 cpv 2 lettera a) del Regolamento dei dipendenti dello Stato, di cumulare i giorni di congedo. Vi invitiamo a volerci comunicare, sulla base del numero dei nostri associati, la percentuale cui abbiamo diritto. Successivamente vi comunicheremo il nominativo a cui assegnare tale congedo a partire dall'inizio dell'anno scolastico 2026-2027.

A vostra disposizione per ulteriori informazioni o richiesta di documentazione, vi salutiamo cordialmente.

Per il Comitato ErreDiPi
Enrico Quaresmini, presidente
Gabriele Colombo, membro comitato

Allegato: Statuti ErreDiPi